



# Adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	167	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026	
Norma di riferimento:	Articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15	
Numero di articoli:	9	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	17 giugno 2024	17 giugno 2024
annuncio:	19 giugno 2024	19 giugno 2024
assegnazione:	19 giugno 2024	19 giugno 2024
termine per l'espressione del parere:	19 luglio 2024	19 luglio 2024
Commissione competente :	Senato - 7 <sup>a</sup> Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport	VII Cultura
Rilevi di altre Commissioni :	Senato - 5 <sup>a</sup> Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

## Premessa

Il presente [atto del Governo n. 167](#) reca lo schema di decreto ministeriale recante adozione del **Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**, per gli anni **2024-2026**: il predetto Piano nazionale viene adottato - per la seconda volta - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della [legge 13 febbraio 2020, n. 15](#). Lo schema di decreto è corredato di [relazione illustrativa](#) e dell'[intesa in sede di Conferenza unificata](#) sancita il 14 giugno 2024 (alla cui lettura integrale si rinvia).

Nella scorsa legislatura è stato presentato l'[atto del Governo 339](#), recante lo schema del (primo) **Piano nazionale** per la promozione della lettura, per gli anni **2021-2023** (assai simile, per contenuto, al provvedimento in esame). A seguito dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il 12 gennaio 2022 (qui il [parere favorevole con osservazione](#) della VII Commissione della Camera, [qui il parere favorevole con analogo osservazione](#) della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato), è stato quindi adottato il [decreto ministeriale 17 febbraio 2022, n. 61](#) ([qui il relativo dossier](#)).

In relazione a quanto sopra, si segnala che la **relazione illustrativa del provvedimento in esame** rileva - tra l'altro - che il direttore del Centro per il libro e la lettura (Centro che gestisce lo specifico fondo ripartito dallo schema di decreto in esame), "ha sostanzialmente riproposto il testo del provvedimento relativo al triennio 2021-2023, a causa dei rallentamenti nell'attuazione del piano nel predetto periodo dovuti sia alla prolungata interruzione di attività a causa della pandemia da Covid-19 sia all'avvio dei bandi solo dopo la registrazione del decreto interministeriale 17 febbraio 2022 intervenuta il 14 aprile 2022, nonché per la necessità di consolidare i risultati ottenuti tramite i Bandi e gli interventi del triennio 2021-2023".

## Presupposti normativi

Si ricorda che l'**articolo 2** della [legge n. 15 del 2020](#) reca le disposizioni relative al "**Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**". Esso prevede, al comma 1, che l'allora Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'istruzione e del merito, per quanto qui di competenza), previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti, **ogni tre anni**, con proprio decreto, il suddetto Piano nazionale, da attuare nei limiti della dotazione del **Fondo** successivamente descritto. Il relativo **schema di decreto** è **trasmesso alle Camere** per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere (comma 2).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 15 del 2020, nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:

- a) **diffondere l'abitudine alla lettura**, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;
- b) **promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie** e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
- c) **valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura** realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
- d) **valorizzare e sostenere la lingua italiana**, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;
- e) **valorizzare la diversità della produzione editoriale**, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
- f) **promuovere la formazione continua** e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;
- g) **promuovere la dimensione interculturale e plurilingue** della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
- h) **prevedere interventi mirati** per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di **povertà educativa e culturale**, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
- i) **favorire la lettura da parte delle persone con disabilità** o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;
- l) **promuovere la dimensione sociale della lettura** mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;
- m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla **valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale**, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.

Il comma 4 prevede poi che **le amministrazioni pubbliche**, in collaborazione con l'industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **promuovano**, per le pubblicazioni, **l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile**.

Ai sensi del comma 5, il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a:

- a) **favorire la lettura nella prima infanzia** anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;
- b) **promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali** per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
- c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
- d) **promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale** in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;
- e) **promuovere la lettura presso i teatri**, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;
- f) promuovere l'istituzione di un **circuito culturale integrato** per la promozione della lettura, denominato «**Ad alta voce**», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

Si dispone inoltre, al comma 6, che - come anticipato - ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione dell'attuale Ministero della cultura sia istituito il **Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**, con una dotazione di **4.350.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2020 (si anticipa che la [legge di bilancio 2024](#), all'art. 1, comma 523, in combinato disposto con l'[Allegato VI](#) della medesima legge, ha ridotto gli stanziamenti di competenza - tra l'altro - del Ministero della cultura, del 5%, portando quindi la predetta somma a **4.132.500 euro annui**). Il Fondo, gestito dal **Centro per il libro e la lettura**, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 15 del 2020 (in attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [decreto ministeriale 7 gennaio 2021, n. 21](#), recante "Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all'anno 2020").

Si precisa, infine, al comma 7, che la predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati siano affidati al [Centro per il libro e la lettura](#). Il Centro - prosegue tale disposizione - da conto, **ogni due anni**, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di 36 mesi.

Il **Centro per il libro e la lettura**, regolamentato dal [DPR n. 34 del 2010](#), opera attualmente nell'ambito della **direzione generale biblioteche e istituti culturali**, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del vigente regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al [DPCM 15 marzo 2024, n. 57](#), e, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b) del medesimo regolamento, è annoverato tra **gli uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura**.

Di interesse per contestualizzare il provvedimento in esame è anche l'**art. 3** della citata [legge n. 15 del 2020](#), il quale disciplina i "**patti locali per la lettura**", richiamati agli articoli 1, 2, 5 e 6 dello schema di decreto in commento. Il predetto art. 3 prevede che i comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al citato Piano (nazionale) d'azione attraverso la stipulazione di **patti locali per la lettura** intesi a coinvolgere **le biblioteche** e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura. Si prevede, inoltre, che i patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedano interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui sopra, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti. Si dispone, infine, che il citato **Centro per il libro e la lettura**, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provveda al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.

Infine, un ulteriore riferimento normativo da considerare è l'**art. 5** della medesima legge n. 15 del 2020, che disciplina la "**Promozione della lettura a scuola**", argomento oggetto delle disposizioni recate dall'art. 6 del provvedimento in esame. In particolare, esso prevede che gli **uffici scolastici regionali individuino**, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, la **scuola** che opera quale «**polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado**», denominata «**scuola polo**».

## Contenuto

L'**art. 1** dello schema di Piano in esame disciplina l'**oggetto** del provvedimento.

Esso prevede, al comma 1, che con lo schema di decreto in esame sia adottato il **Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026** (di seguito "Piano d'azione").

Il Piano d'azione identifica le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sociale e culturale mediante il miglioramento della capacità di lettura delle persone contribuendo all'incremento di conoscenze, competenze e capacità individuali e sociali, e ne pianifica l'attuazione (comma 2).

Si prevede quindi che il Piano d'azione definisca la strategia e il quadro programmatico degli interventi a sostegno della promozione della lettura in Italia, individui gli obiettivi generali, le priorità, le azioni conformi alle finalità della citata [legge 13 febbraio 2020, n. 15](#) (comma 3).

Il **Piano d'azione ha durata triennale** ed è coordinato e attuato dal [Centro per il libro e la lettura con le risorse finanziarie del Fondo](#) per l'attuazione del Piano d'azione di cui all'art. 2, comma 6, della [legge n. 15 del 2020](#), che - si ricorda - ha una dotazione originaria di 4.350.000 euro annui, ridotta a **4.132.500 euro** annui, a decorrere dal corrente anno **2024**, in forza della riduzione del 5% degli stanziamenti operata dalla [legge n. 213 del 2023](#) - legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 523, in combinato disposto con l'[Allegato VI](#) della medesima legge) (comma 4).

Gli obiettivi, le priorità e le azioni del Piano sono perseguiti in armonia con le altre iniziative pubbliche a sostegno della promozione del libro e della lettura, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 15 del 2020, relative al conferimento del titolo di "**Capitale italiana del Libro**" (prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 2020), alla attribuzione della **Carta della cultura**, di cui all'art. 6 della medesima [legge n. 15 del 2020](#), e alla istituzione dell'Albo delle "**Librerie di qualità**" di cui all'articolo 9 della stessa legge (comma 5).

I **comuni** e le **regioni** aderiscono al Piano d'azione, nell'esercizio della propria autonomia compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, attraverso la stipulazione di **patti locali per la lettura** finalizzati ad aumentare il numero di lettori nel territorio di riferimento, secondo le modalità stabilite dal **Centro per il libro e la lettura**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15 del 2020. I patti locali per la lettura (che - come anticipato - sono previsti dall'art. 3 della legge n. 15 del 2020) possono prevedere l'adesione di Province e Città Metropolitane (comma 6).

Si prevede, poi, che i **servizi educativi rientranti nel sistema integrato zero-sei e le scuole di ogni ordine e grado promuovano la lettura** come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 15 del 2020 (che prevede la promozione della lettura, a scuola, nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado) (comma 7).

Si dispone, infine, che il **Piano d'azione** costituisca il **documento di riferimento** in materia di strategia di promozione della lettura anche per le iniziative da realizzare tramite accordi di partenariato con altri soggetti pubblici e privati che agiscono per il perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità (comma 8).

L'**art. 2** indica gli **obiettivi generali** e le **priorità** del Piano d'azione.

Ai sensi del comma 1, nell'ambito delle finalità della legge, sono **obiettivi generali** del Piano d'Azione:

a) la **valorizzazione del patrimonio di esperienze**, reti e soggetti che supportano la lettura in Italia, con particolare riferimento alle reti territoriali che afferiscono alla qualifica di "[Città che legge](#)" e ai "[Patti locali per la lettura](#)" (richiamati all'art. 5 del presente provvedimento);

b) lo sviluppo delle modalità volte a favorire la diffusione di modelli avanzati d'intervento e servizi legati alla promozione del libro e della lettura a livello nazionale, promuovendo, a cura del Centro, l'elaborazione

di linee guida e la valorizzazione di nuove pratiche;

c) lo sviluppo di strumenti e infrastrutture di raccolta dati per il monitoraggio dell'attuazione del Piano e la valutazione dei risultati, con particolare riferimento alle banche dati e alle piattaforme digitali per la presentazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati;

d) la promozione della consapevolezza, tra gli attori istituzionali e la popolazione, dell'importanza della lettura quale fondamento delle politiche di sviluppo culturale e sociale e del benessere delle persone.

Il comma 2 quindi prevede che, ai fini dei predetti obiettivi, si considerano **priorità del Piano** d'azione:

a) favorire l'ampliamento della diffusione sociale della lettura operando per il superamento dei divari che caratterizzano la lettura in Italia, con particolare riferimento a quelli territoriali relativi al numero dei lettori tra Nord e Sud del Paese e tra le aree urbane e le aree interne;

b) valorizzare la parità di accesso ai libri e alla produzione editoriale e favorire la lettura delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento attraverso l'adattamento dei servizi e della produzione libraria rendendola accessibile, in particolare, nelle biblioteche, nelle scuole e nei luoghi di cura;

c) promuovere la realizzazione di adeguate metodologie e tecniche, valorizzando, altresì, le **competenze digitali**, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti come integrazione alla lettura su supporti cartacei;

d) rafforzare le reti e i soggetti che supportano il libro e la lettura a tutti i livelli istituzionali, attraverso la diffusione dei modelli "Città che legge" e "Patti locali per la lettura", sostenendo i soggetti pubblici e privati, che operano nella filiera del libro, con particolare riferimento alle biblioteche, alle librerie, alle case editrici, alle fiere del libro e ai festival della lettura e con specifico riguardo ai territori in cui si riscontrano situazioni di povertà educativa e culturale;

e) valorizzare le professionalità operanti nella filiera del libro mediante attività di aggiornamento e di formazione;

f) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

g) perseguire, in ogni iniziativa adottata in materia di sostegno alla lettura, il contrasto alla povertà educativa e culturale, promuovendone la dimensione sociale mediante condivisione di testi e partecipazione attiva dei lettori;

h) promuovere approcci multisettoriali alla promozione della lettura.

Ai sensi del comma 3, **le suddette priorità possano essere oggetto di azioni congiunte**, al fine di coordinare e migliorare i rispettivi progetti e assicurare lo svolgimento delle corrispondenti attività in un ragionevole e definito periodo di tempo. Tali priorità sono perseguite secondo le modalità di attuazione definite dal Piano d'azione e dai soggetti che concorrono alla sua realizzazione, con particolare riferimento allo Stato, alle regioni, ai comuni e ad altri enti locali anche in collaborazione con le biblioteche di pubblica lettura e con le librerie.

L'**art. 3** regola le **azioni** del Piano.

In particolare esso prevede, al comma 1, che, ai fini degli obiettivi di cui al precedente articolo 2, il Piano d'azione miri in particolare a:

a) **favorire la lettura nella prima infanzia** anche mediante il coinvolgimento dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, dei consultori, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia e delle ludoteche, nonché dei lettori volontari;

b) promuovere la lettura presso le **strutture socio-assistenziali per anziani** e negli **ospedali** mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;

c) promuovere la **lettura negli istituti penitenziari** mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni e alle strutture penali di comunità;

d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;

e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, nell'ambito delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;

f) promuovere la realizzazione di un circuito culturale integrato per la diffusione della lettura ad **alta voce**, con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

Ai sensi del comma 2, **il Centro per il libro e la lettura** provvede alle azioni di cui sopra con appositi **bandi, accordi e convenzioni**.

L'**art. 4** disciplina le **modalità di attuazione** del Piano.

In particolare, il comma 1, prevede che il **Centro per il libro** e la lettura **predisponga annualmente un piano di attività** con i diversi ambiti di intervento, articolati in progetti speciali.

Ai sensi del comma 2, **per il triennio 2024-2026**, a valere sulle risorse del **Fondo per l'attuazione del Piano d'azione** previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 15 del 2020 - che, si ribadisce, a fronte di una **dotazione originaria di 4.350.000 euro annui** (che rappresenta la dotazione annua del [precedente Piano 2021-2023](#)), presenta attualmente stanziamenti per **4.132.500 euro annui a decorrere dal 2024** - il Centro pubblica bandi aperti a soggetti pubblici e privati, e stipula accordi e convenzioni, per le specifiche finalità e per gli importi massimi annuali sotto indicati per ciascuna **linea di azione**, per un importo complessivo di **4.049.850 euro** (4.263.000 euro annui nel precedente Piano):

a) progetti diretti a favorire la lettura, per la prima infanzia anche attraverso la collaborazione con i servizi educativi, le scuole dell'infanzia, le biblioteche pubbliche, gli ambulatori e gli ospedali pediatrici, le ludoteche, i consultori (per tale finalità, è previsto un importo annuo - **per il triennio 2024-2026** - di **950.000 euro**, a fronte di 1.000.000 di euro annui previsti nel precedente Piano 2021-2023);

b) istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, librerie, istituzioni, associazioni culturali, ospedali e strutture socio-assistenziali, centri anziani, istituti penitenziari (per tale finalità, è previsto un importo annuo di **1.425.000 euro**, a fronte di 1.500.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

c) contributi al finanziamento di programmi, applicazioni, piattaforme e servizi finalizzati a promuovere l'accesso alla produzione editoriale delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali (per tale finalità, è previsto un importo annuo di **316.350 euro**, a fronte di 333.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

d) progetti di formazione prevalentemente rivolti ai docenti, ma aperti alla partecipazione di altre figure, per la diffusione della lettura presso realtà scolastiche e biblioteche, istituzioni pubbliche e private, anche in dimensione interculturale e plurilingue, con priorità per gli interventi che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e culturale (per tale finalità, è previsto un importo annuo di **503.500 euro**, a fronte di 530.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

e) progetti di lettura dei classici della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, biblioteche, librerie, all'interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali (per tale finalità, è previsto un importo annuo di **475.000 euro**, a fronte di 500.000 euro annui previsti nel precedente Piano);

f) progetti di traduzione e diffusione del libro italiano e della lettura all'estero degli autori italiani anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane all'estero, la rete degli istituti italiani di cultura all'estero e delle loro biblioteche (per tale finalità, è previsto un importo annuo di **380.000 euro**, a fronte di 400.000 euro annui previsti nel precedente Piano).

Si prevede, inoltre, al comma 3, che **una quota non superiore al 2% dell'importo annuo del Fondo** (cioè, attualmente, non superiore a **82.650 euro**, a fronte di 87.000 euro annui previsti nel [precedente Piano 2021-2023](#)) possa essere destinata **dal Centro** alla **realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione**, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni di cui sopra.

Si rileva - a tale proposito - che la [legge n. 15 del 2020](#) e, in particolare, l'art. 2 della stessa - che disciplina il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e il relativo Fondo (al comma 6) - non prevede esplicitamente quote dello stanziamento complessivo del Fondo, espresse in percentuale, da attribuire per determinate finalità. Tale quota è invece prevista nel citato [decreto ministeriale 7 gennaio 2021 n. 21](#), recante "Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all'anno 2020", che ha disposto, all'art. 2, comma 3, che "una quota non superiore al 5% per l'anno 2020, e al 2% per gli anni successivi, dell'importo annuo del Fondo può essere destinata dal Centro alla **realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione**, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni finanziate".

Quanto alla distribuzione del fondo, si fa presente che - come indicato nelle premesse dello schema di decreto in esame e accennato nella relazione illustrativa - le risorse del suddetto Fondo sono allocate nel **capitolo 2094** dello stato di previsione del Ministero della cultura ([Tabella 14](#), che - come riportato nelle premesse del presente provvedimento - "presenta una decurtazione del 5 per cento per tutti i capitoli di spesa", determinato dalla legge di bilancio 2024). **Tale capitolo** presenta quindi sia in conto competenza, sia in conto cassa, uno stanziamento di **4.132.500 euro per ciascun anno** del triennio **2024-2026**.

Rispetto alla ripartizione effettuata dal previgente Piano triennale, si segnala che **la citata riduzione del 5 per cento è stata distribuita tra le sei linee di azione** di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame **in modo perfettamente proporzionale**: tutte hanno cioè subito una decurtazione del 5 per cento delle risorse loro assegnate.

#### **L'art. 5 disciplina i Patti locali per la lettura.**

Nel dettaglio, esso prevede, al comma 1, che, ai sensi dell'art. 3 della [legge 13 febbraio 2020, n. 15](#), **i comuni e le regioni**, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, **aderiscono al Piano d'azione** attraverso la **stipulazione di Patti locali per la lettura**. I patti locali per la lettura - prosegue la disposizione in commento - possono prevedere l'adesione di province e città metropolitane.



Secondo il comma 2 poi, **i comuni e le regioni**, nell'aderire al Piano d'azione, **costituiscono una rete territoriale**, a cui possono partecipare le città metropolitane e le province, individuando un ente responsabile della gestione delle eventuali risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto (c.d. "**ente capofila**").

Il comma 3, inoltre, prevede che **il Patto locale per la lettura** è costituito **da un accordo** in base al quale, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità geografica, l'ente territoriale o la rete territoriale prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento.

Secondo il comma 4, gli interventi di cui al comma 3 tengono conto anche di eventuali finanziamenti per il sostegno alle iniziative di promozione della lettura promosse da biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, ovvero da enti privati che svolgono come attività statutaria o istituzionale la promozione del libro e della lettura.

Ai sensi del comma 5, **il Patto locale per la lettura deve descrivere** dettagliatamente le caratteristiche degli interventi da sostenere in relazione alle peculiarità territoriali, nonché i soggetti coinvolti, specificandone la natura pubblica o privata, l'ambito e le modalità di intervento all'interno del contesto sociale di attuazione.

Il comma 6 poi prevede che, **con cadenza triennale**, il Patto locale sia aggiornato in accordo tra le parti, in modo da consentire revisioni rispetto alle modifiche intervenute all'interno del contesto interessato.

Il comma 7 inoltre, **dispone che**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della [legge n. 15 del 2020](#) (che prevede che il Centro per il libro e la lettura, ad invarianza di oneri, provveda al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura), al fine di attuare il censimento e l'analisi dei dati statistici relativi ai Patti, **gli enti capofila di ciascun Patto forniscono al Centro copia del Patto**, debitamente sottoscritto.

Ai sensi del comma 8, infine, il Centro per il libro e la lettura **istituisce una banca dati** con tutti i Patti consultabile sul sito istituzionale e definisce le "**Linee guida per la stipula dei Patti locali per la lettura**", modulabili secondo la tipologia territoriale, per favorire lo sviluppo e l'applicazione omogenea dei Patti sul territorio nazionale.

#### L'art. 6 regola la **promozione della lettura nella scuola**.

Nello specifico, esso prevede, al comma 1, che il Piano d'azione riconosca la scuola come un ambito fondamentale per la promozione della lettura e, pertanto, possa condividere azioni volte a supportare le biblioteche scolastiche.

Ai sensi del comma 2, ciascun Ufficio scolastico regionale (USR), nell'ambito delle reti di cui all'art. 1, comma 70, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (che prevede la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, promosse dagli uffici scolastici regionali), conferma ovvero, laddove opportuno, individua mediante appositi bandi, la **Scuola Polo** responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado, valorizzando le seguenti caratteristiche:

a) presenza nella Scuola Polo di una biblioteca scolastica con un patrimonio librario consistente e relativo catalogo *on line*;

b) adesione della biblioteca della Scuola Polo a reti di servizi bibliografici quali ad esempio l'[SBN](#);

c) attività pregressa di promozione della lettura con apertura al territorio;

d) presenza nella Scuola Polo di uno o più referenti, possibilmente in possesso di specifiche competenze, che svolgono attività di organizzazione e gestione della biblioteca scolastica.

Secondo il comma 3, **la Scuola Polo**, nell'esercizio delle funzioni d'istituzione, responsabile del servizio bibliotecario delle scuole di ogni ordine e grado afferenti alla rete, svolge in particolare le seguenti attività:

a) promozione della **costituzione di una rete di scuole** di ogni ordine e grado e ampliamento di reti già esistenti (attività non prevista nel presente Piano triennale);

b) coordinamento delle attività finalizzate alla promozione della lettura progettate dalle istituzioni scolastiche della rete in collaborazione tra loro o con il supporto di biblioteche di pubblica lettura, di enti pubblici e delle associazioni culturali presenti sul territorio, anche nell'ambito delle azioni collegate all'eventuale adesione ai Patti;

c) **aggiornamento del piano formativo per il personale scolastico** che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche riguardante:

i. lo sviluppo di competenze relative all'educazione alla lettura sulla base dei risultati delle più avanzate attività di ricerca e prassi internazionali in materia di educazione alla lettura e alla *media e information literacy*;

ii. lo sviluppo di competenze in materia di gestione delle raccolte documentali in osservanza delle normative catalografiche e degli standard internazionali e d'innovazione tecnologica in ambito biblioteconomico;

d) proseguimento della valutazione e del monitoraggio delle iniziative al fine di adeguare e migliorare il servizio e di consentire l'allineamento dei servizi della biblioteca agli obiettivi della scuola.

Il comma 4 dispone che le attività formative di cui alla lettera c), nn. i. e ii. del precedente comma (**rectius: punti i. e ii.**) sono svolte in collaborazione con il Ministero della cultura, le regioni, i comuni, le associazioni di categoria e gli enti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi della [direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016](#) (sull'accREDITAMENTO degli enti di formazione) e specializzati in materia. Le attività formative svolte dalla Scuola Polo o dai soggetti che hanno curato la formazione in favore delle altre scuole presenti nella rete, possono comprendere anche azioni di supporto nell'organizzazione e gestione delle biblioteche scolastiche delle reti, ivi compresa l'attività di catalogazione.

Il comma 5 dell'art. 6, poi, dispone che, al fine di supportare lo sviluppo di una rete di biblioteche scolastiche omogenea sul piano nazionale e in linea con elevati standard di servizi, il Piano possa prevedere le seguenti attività:

a) **promozione della costituzione di biblioteche scolastiche** (attività non prevista nel presente Piano triennale);

b) aggiornamento della **mappatura delle biblioteche scolastiche** presenti sul territorio italiano;

c) costituzione di gruppi di lavoro, a titolo gratuito per i componenti, composti da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni e del Centro per il libro e la lettura, che possono essere integrati dall'[ICCU-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane](#) per le informazioni bibliografiche e dall'[Associazione italiana biblioteche](#), per favorire l'attuazione delle iniziative in materia di supporto alla nascita delle nuove biblioteche scolastiche e di sviluppo delle biblioteche esistenti e la collaborazione inter-istituzionale sui temi della promozione della lettura a scuola.

Ai sensi del comma 6, per le finalità di cui al precedente comma 5, lettera b), le priorità del gruppo di lavoro sono le seguenti:

a) conferma/revisione di indicatori per la realizzazione della mappatura delle biblioteche;

b) la condivisione di un modello di intervento formativo finalizzato al potenziamento delle competenze del personale scolastico che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche;

c) la definizione di uno standard minimo di servizi della biblioteca scolastica, con particolare riferimento alle Scuole Polo;

d) coordinamento delle reti territoriali di biblioteche scolastiche (attività non prevista nel presente Piano triennale).

*Si segnala che l'alinea del comma 6 dell'articolo 6, continua a fare riferimento, come nel precedente Piano triennale, alla lettera b) del precedente comma 5. Tuttavia, alla luce dell'inserimento, alla lettera a) del comma 5 del nuovo Piano, di una tipologia di attività non prevista nel precedente Piano, il contenuto di cui alla lettera b) del vecchio Piano è ora quello di cui alla lettera c) del nuovo Piano: il riferimento ancora presente all'alinea del comma 6 andrebbe conseguentemente modificato.*

L'**art. 7** è in materia di **contrasto alla povertà educativa**.

Il suo unico comma prevede che il Piano riconosca il **contrasto alla povertà educativa e culturale** come una priorità d'azione, in particolare nella scuola e a favore della lettura nella prima infanzia, mediante i diversi soggetti e le reti che sostengono la lettura in Italia.

L'**art. 8** disciplina il **coordinamento, il monitoraggio** e la **valutazione** del Piano nazionale d'azione.

Il comma 1 prevede che il **coordinamento, l'attuazione, l'attività di monitoraggio** e **valutazione** delle attività programmate nel Piano d'azione siano **affidate al Centro per il libro e la lettura**.

Ai sensi del comma 2, gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono contenuti in un apposito documento redatto dal predetto Centro con cadenza biennale. Il documento è trasmesso alle Camere ([qui la relazione presentata a novembre 2023](#) in relazione al biennio 2021-2022) e (differentemente da quanto previsto dalla precedente versione del piano) anche alla [Conferenza delle regioni](#) e delle province autonome.

Il comma 3 prevede che, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione reciproca delle diverse iniziative in corso in materia di promozione del libro e della lettura così come previste agli artt. 4 (che disciplina la Capitale italiana del libro), 6 (che prevede le misure per il contrasto della povertà educativa e culturale) e 9 (che prevede la qualifica di «libreria di qualità») della [legge n. 15 del 2020](#), il Centro per il libro e la lettura potrà promuovere l'istituzione di un tavolo di confronto tra i diversi soggetti responsabili delle iniziative.

L'**art. 9**, infine, prevede la **sostenibilità ecologica delle pubblicazioni**.

In particolare, il suo unico comma dispone che il **Piano d'azione** promuova l'utilizzo di **carta** con origine **forestale ecologicamente sostenibile** anche mediante azioni di sensibilizzazione verso le amministrazioni pubbliche e i diversi soggetti della filiera editoriale.

Si ricorda che i **prodotti di origine forestale**, come la **carta**, possono ricevere, **su base volontaria** (tale certificazione non è infatti obbligatoria per poter accedere al mercato), una certificazione che fornisca garanzia sulla

gestione sostenibile delle foreste e sulla tracciabilità, dal taglio del bosco fino al prodotto finito. La "**certificazione della gestione forestale**" avviene quindi da parte di organismi indipendenti, i quali attestano che le forme di gestione boschiva rispondono a determinati requisiti di "sostenibilità" ambientale, sociale ed economica.

Si ricorda altresì che l'art. 10, comma 10, del [decreto legislativo n. 34 del 2018](#) (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) prevede che **le regioni** promuovano la **certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile** e la tracciabilità dei prodotti forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali. I sistemi utilizzati maggiormente in Italia per la certificazione della filiera foresta-legno risultano [lo schema FSC](#) (*Forest Stewardship Council*) e quello [PEFC](#) (*Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes*).

Si ricorda infine che, in base all'art. 10 della legge di delegazione europea 2013 ([L. 96/2013](#)), che aveva delegato il Governo ad attuare la normativa europea relativa all'istituzione di un **sistema di licenze FLEGT** (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) **per le importazioni di legname nell'Unione europea da Paesi extra UE** (nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname), è intervenuto il [decreto legislativo 178/2014](#), che attua i regolamenti (CE) [2173/2005](#), relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e (UE) [995/2010](#), che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

**Senato: Dossier n. 304**

**Camera: Atti del Governo n. 167**

**25 giugno 2024**

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
CU0109